

Incontro con i Sacerdoti Lituani a Vilnius e a Kaunas

fra il 27 giugno e il 1° luglio 2016

Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore

«TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA»

«C'è più gioia in Cielo per un peccatore che si converte, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione» (Lc 15,7).

Fra tutte le informazioni che si possono avere della Curia Romana, quelle riguardanti la Penitenzieria Apostolica sono forse, ma solo apparentemente, le meno immediatamente “pratiche” ma sono, per volontà di Dio e della Chiesa, anche le più “soprannaturali”. La stessa esistenza della Penitenzieria richiama con forza quella dimensione redentiva che, unitamente al mistero dell’Incarnazione, è elemento centrale della nostra fede cristiana. Prescindendo da essa, sarebbe incomprendibile non solo la Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, ma la stessa esistenza della Chiesa e, in essa, della successione apostolica.

Se nel corso dell’esercizio del ministero, avete dovuto far fronte a tante questioni molto pratiche ed amministrative, tutto ciò è affrontabile solo avendo fisso lo sguardo su Gesù e, conseguentemente, sul valore soprannaturale del ministero a noi affidato e sull’efficacia salvifica degli atti ministeriali che, in forza della ordinazione, siamo chiamati a compiere. Tra essi, l’annuncio del Vangelo e la celebrazione dei Sacramenti rappresentano il vertice insuperabile di quella manifestazione della salvezza, che, iniziata con l’Incarnazione, ha avuto il suo vertice nella Risurrezione e la sua attualizzazione nella Pentecoste.

Siamo i portatori, nel mondo di oggi, per quanto esso possa apparire talvolta distante da Dio e da Gesù Cristo, del medesimo Spirito Santo, che è lo Spirito di

Cristo, che ci abilita a compiere, in comunione con la Chiesa, gli stessi atti del nostro Redentore.

Lo stesso Papa Francesco ce lo ricorda, nel costante invito a pregare per lui: il sacro ministero affonda le proprie radici nella personale dimensione orante e nella stabile comunione ecclesiale sincronica e diacronica, che, sola, ne garantisce verità ed efficacia.

Tutti noi sappiamo bene, carissimi Confratelli, come, nel nostro Ministero, “molte cose si vedono” e sono – o possono apparire – importanti, gratificanti, anche legittimamente utili alla vita della Chiesa. Tuttavia, molte di più sono quelle che non si vedono, che rimangono nel segreto del cuore del Sacerdote e nella sua personale relazione con Dio e con i singoli fedeli. Il ministero pubblico ecclesiale non è certo da confondere con il ministero pubblicizzato dai media! Esso è piuttosto il legittimo esercizio della *Libertas Ecclesiae*, che, sempre nei secoli, ha rivendicato, di fronte a qualunque potere mondano, la libertà di rendere culto al proprio Signore e l'autonomia nello stabilire tutto quanto è di pertinenza del Culto e della propria missione soprannaturale.

Elemento essenziale della nostra missione è, ce lo ha affidato Nostro Signore, quello della Riconciliazione dei peccatori con Dio. Di essa, il Vescovo è il primo ministro, tanto che a lui compete – come sapete – di concedere ai sacerdoti, incardinati o presenti nella propria circoscrizione ecclesiastica, le necessarie facoltà per ascoltare le Confessioni dei fedeli e concedere validamente l'assoluzione. Potremmo dire che, almeno a livello spirituale, ordinariamente tutta la misericordia che, sacramentalmente e ogni giorno, si riversa sulla terra, passa attraverso il ministero dei vescovi e, per il loro tramite, a quello dei presbiteri.

Quale grande responsabilità, ma anche quale grande possibilità di bene per le anime è rappresentata dall'esercizio del nostro ministero!

In quest'ottica e in questa prospettiva eminentemente pastorale di esercizio della misericordia, deve essere collocato il ruolo che il Papa affida alla Penitenzieria

Apostolica; un compito molto particolare, perché riguardante esclusivamente e rigorosamente il foro interno.

Potremmo affermare che la Penitenzieria svolge un servizio esclusivamente spirituale, collegato immediatamente con lo scopo ultimo dell'intera esistenza ecclesiale: la *salus animarum*. Scopo della Penitenzieria è quello di agevolare il più possibile i fedeli nel cammino di riconciliazione con Dio e con la Chiesa, nella consapevolezza che la Riconciliazione, realizzata da Cristo e attuata dallo Spirito Santo, ordinariamente passa attraverso la mediazione ecclesiale, poiché la Chiesa stessa agisce, nel tempo e nella storia, esclusivamente come Corpo unito e in dipendenza dal suo Capo, Gesù Cristo Signore.

In un'epoca, nella quale tutto viene spettacolarizzato e sembra affermarsi quasi un ben strano diritto – che poi diritto non è - a sapere tutto di tutti, l'esistenza del Foro interno e della Penitenzieria richiama con forza, sia il diritto umano e naturale alla legittima riservatezza e preservazione della buona fama, sia il necessario, costante recupero di quello sguardo soprannaturale sulle cose di Dio e della Chiesa, senza del quale il nostro ministero e l'intero agire ecclesiale corrono sempre il rischio di ridursi a mero funzionalismo mondano. E giudicare una realtà non partendo da ciò che essa è, ma dalla sua utilità o funzione, significa, di fatto, abbandonare – almeno praticamente – ogni prospettiva metafisica, autoriducendosi ad uno sguardo sulla realtà assimilabile ad una delle visioni oggi maggiormente diffuse, tutte riducibili a forme differenti di relativismo e tutte fondamentalmente a-metafisiche.

Conoscere l'esistenza ed il compito della Penitenzieria e conoscere il funzionamento su aspetti delicati del ministero della Riconciliazione, rappresenta un non trascurabile dovere di ogni confessore, anche se ciò non porterà immediate gratificazioni, perché sarà visto unicamente da Dio e dai Suoi Angeli. Guai a noi e all'opera pastorale se curassimo in modo preponderante solo quello che può trovare facile risonanza esterna.

Secondo una definizione classica, il Foro interno è il complesso dei rapporti tra il fedele e Dio, nei quali interviene la mediazione della Chiesa, non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale del fedele, in ordine alla sua amicizia con Dio, cioè allo stato di grazia e, quindi, in ordine alla vita eterna.

Oltre al Foro interno sacramentale, esiste anche un Foro interno non sacramentale, che è dato dalla manifestazione della propria coscienza che il fedele può fare alla Chiesa, al di fuori della Confessione ma, non di meno, nel segreto; l'esempio classico è quello della direzione spirituale posta in essere con atti distinti e separati dalla Confessione sacramentale; oppure della manifestazione di coscienza fatta dai religiosi ai loro Superiori o della richiesta di consulenza, o di segnalazione su fatti gravi ai legittimi Superiori ecclesiastici, con il reciproco impegno alla segretezza.

La Penitenzieria Apostolica si configura ecclesiasticamente come un Tribunale, poiché in essa si è chiamati a “giudicare” i singoli casi di coscienza. Tuttavia, essa ha specifiche caratteristiche, che ne determinano la differenza rispetto agli altri Tribunali della Chiesa (Segnatura Apostolica, Rota Romana). Tali caratteristiche sinteticamente sono: la riservatezza, l'assenza di contenzioso e la celerità.

La Penitenzieria svolge le sue funzioni esclusivamente tramite i confessori. In tal senso tratta materie della massima riservatezza. Ciò non vieta ad alcun fedele la possibilità di ricorrere alla Penitenzieria in modo diretto. Comunque è bene che i ricorsi siano fatti da un sacerdote confessore, a garanzia sia della maggiore esattezza dottrinale dell'esposto, sia dell'obiettività e dell'imparzialità del giudizio, sia infine per poter fornire alla stessa Penitenzieria maggiori dati circostanziati per un più preciso giudizio. Elemento costitutivo della riservatezza è la tutela assoluta dell'anonimato dei penitenti; pertanto, mai un ricorso deve includere il loro nome, né dati che possano, direttamente o indirettamente, condurre ad essi. Gli stessi rescritti della Penitenzieria devono sempre essere distrutti dopo averne data lettura al

penitente, che ha sempre e comunque il diritto a non essere riconosciuto. Occorre porre sempre il penitente nelle condizioni per lui meno disagiati.

La celerità con cui agisce la Penitenzieria è determinata dall'importanza delle materie da essa trattate per la salvezza delle anime. Tale dato non consente di ritardare risposte e decisioni. Ordinariamente, la Penitenzieria risponde nell'arco di ventiquattro ore dal ricevimento del caso.

Non si tratta qui di "efficienza mondana", o di "straordinario dominio della burocrazia", ma del tentativo semplice e reale di tradurre, anche attraverso la celerità di una risposta, quella doverosa sollecitudine che tutti i pastori sono chiamati ad avere per le proprie pecore e che, in particolare, la Sede di Pietro desidera poter sempre manifestare. La gravità del peccato e lo splendore della divina misericordia inducono ad agire senza frapporre indugio. "Caritas Christi urget nos"!

Le competenze della Penitenzieria Apostolica sono precisate dagli Artt. 117 e 118 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* di San Giovanni Paolo II e si estendono a tutto ciò che attiene il Foro interno sacramentale e non sacramentale. Nel Foro interno, tale Tribunale elargisce grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, sanazioni e condonazioni, tutto sempre in casi individuali concreti di Foro interno, mentre la soluzione di casi dottrinali e disciplinari *sub specie universalitatis* appartiene, di norma, alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Penitenzieria ha inoltre competenza sui Penitenzieri delle Basiliche Papali, detti Penitenzieri Minori e, infine, su tutto ciò che riguarda la concessione delle Indulgenze. È da constatare, per questo ultimo aspetto, come negli ultimi due decenni ci sia stato un notevole incremento, a livello mondiale, di richiesta di indulgenze. Da ogni parte del mondo, migliaia di Comunità, con il consenso del proprio Ordinario, chiedono di poter attingere al Tesoro della Chiesa e che, alle consuete e note condizioni, venga loro elargita la remissione di tutte le pene dovute per i peccati commessi.

Come ogni Dicastero della Curia Romana, anche la Penitenzieria ha una sua struttura interna, che speriamo essere semplice ed efficace. Vi è il Cardinale Penitenziere Maggiore, nel quale si concentrano tutte le attribuzioni del Dicastero e al quale il Papa affida, nel Foro interno, il pieno esercizio del potere delle Chiavi; a lui compete la nomina e la concessione delle facoltà ai Penitenzieri minori, che prestano servizio nelle quattro Basiliche papali di San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e S.Paolo fuori le mura, e per il superiore bene delle anime (“suprema lex”), rimane in carica, unico tra i Capi Dicastero, anche durante la vacanza della Sede Apostolica e anche durante lo svolgimento del Conclave, in deroga alle disposizioni, è a lui permesso ricevere le lettere d’ufficio chiuse e sigillate, senza che siano soggette ad alcun esame o ispezione (cf Cost. Ap. Universi Dominici Gregis, 22.2.1997). La ragione ecclesiale è quella fondamentale, scolpita nell’ultimo canone del CIC (can. 1752). Proprio l’urgenza della *salus animarum* esige che, ai vertici della Chiesa non manchi mai una persona investita dell’incarico di provvedere a regolare e sanare i conflitti in foro interno. Infatti anche se la Sede Romana è vacante, la Chiesa è viva e non può che vivere secondo lo spirito della sua legge suprema.

Vi è poi il cosiddetto Consiglio del Cardinale (denominato Segnatura della Penitenzieria Apostolica), composto dal Reggente e da altri cinque Prelati: il Teologo, il Canonista e tre consiglieri esperti in Teologia morale e in Diritto canonico.

Per quanto riguarda le competenze della Penitenzieria Apostolica, tutti sapete come nella Chiesa vi siano alcuni delitti che vengono puniti con censure, che hanno la particolarità di poter essere assolte in Foro Interno. Nel Codice, ne vengono menzionati cinque, che sono puniti con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica:

- La profanazione delle Sacre Specie Eucaristiche (cfr. can. 1367 CIC);
- La violazione diretta del sigillo sacramentale (cfr. can. 1388 §1 CIC);

- L'assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (cfr. can. 1378 CIC);
- L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice (cfr. can. 1370 §1 CIC);
- La consacrazione di un Vescovo, senza mandato pontificio (cfr. 1382 CIC);
- L'attentata ordinazione sacra di una donna (Sacramentorum Sanctitatis Tutela, art. 5, n.1).

Se i summenzionati delitti non sono stati oggetto di una sentenza giudiziaria o di una dichiarazione, essi vengono trattati in Foro interno dalla Penitenzieria Apostolica.

Rispetto ai primi tre delitti, possiamo fare alcune considerazioni anche di ordine eminentemente pastorale.

Per quanto riguarda **la profanazione delle Specie Eucaristiche**, sappiamo che il primo Liturgo di ogni Chiesa particolare è il Vescovo e che su di lui grava l'onere di vigilare con amorevole attenzione sul culto divino che si celebra sul territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e, in particolare, su quel vertice della Liturgia rappresentato dalla celebrazione della Santa Messa e dalla conseguente attenta distribuzione e sicura custodia delle Specie Eucaristiche consacrate. Comunque il dovere di vigilanza grava altresì su tutti i parroci, i rettori di santuari e i custodi di cappelle dove sia custodito il SS. Sacramento.

In un contesto in molti luoghi purtroppo gravemente secolarizzato, non sembra affatto fuori luogo, proprio per prevenire determinati delitti, un'attenta catechesi al riguardo della Presenza reale di N.S.Gesù Cristo nelle Sacre Specie e in ogni frammento di esse e, ove fosse giudicato utile, anche una differenziazione locale delle disposizioni liturgiche e disciplinari.

La profanazione delle Specie Eucaristiche è un delitto gravissimo, col quale si offende direttamente Dio, Sommo Bene. Consiste nella ritenzione indebita, delle

sacre Specie, con fini sacrileghi, superstiziosi o osceni, e, più in generale, in qualsiasi azione volontaria di disprezzo verso il Santissimo Sacramento, sia individualmente sia in presenza di altre persone.

Si tratta di un grave delitto purtroppo più frequente di quanto si possa immaginare. In alcuni casi la profanazione è commessa da un singolo fedele in modo occulto, mentre molte profanazioni vengono commesse durante riti satanici, nelle modalità più svariate e disgustose.

La Penitenzieria agisce nel Foro interno sacramentale, quando, purtroppo, il delitto è già stato compiuto, mentre è compito dei Vescovi e di tutti i chierici prevenire ed educare alla massima attenzione circa la cura dovuta al Santissimo Sacramento.

La catechesi eucaristica al popolo, associata al culto divino esercitato secondo le norme della Chiesa e ad una profonda pietà eucaristica, rappresenta la via di prevenzione fondamentale per evitare che si giunga al delitto di profanazione. Esempio deve essere, in tal senso, la Liturgia nella Chiesa Cattedrale e nei Santuari presenti sul territorio della circoscrizione ecclesiastica che deve non soltanto riflettere per l'attenta quanto motivata e mai formalistica osservanza delle norme ma anche per l'attenzione prestata al Santissimo Sacramento, alla sua distribuzione nelle grandi celebrazioni, alla sua custodia e reposizione pubblica e alla doverosa purificazione dei vasi sacri. Ma tutto ciò, a seconda delle possibilità, con edificante amore deve essere fatto in ogni parrocchia, chiesa, cappella dove si custodisce il SS.mo Sacramento. Così gradualmente, ma efficacemente, si educerà il popolo alla medesima attenzione, frutto di fede eucaristica.

Per commettere un delitto di profanazione delle sacre Specie Eucaristiche, è necessario che ci sia il cosiddetto *animus profanandi*, cioè una vera intenzione sacrilega e, nel caso in cui, la persona che commette l'atto sia legata ad una setta satanica, è necessario che abbia deciso di interrompere tutti i rapporti con essa, per poter essere assolta. Nel caso si venga a sapere dell'esistenza di una setta satanica è bene avvisare l'Ordinario del luogo.

Un altro delitto, che riguarda in modo specifico, l'esercizio del ministero è **la violazione diretta del sigillo sacramentale**. Anche essa è un delitto punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, secondo il can. 1388 §1 del CIC. E' doveroso riconoscere che ordinariamente i Sacerdoti sono molto prudenti in materia di sigillo sacramentale, per cui i casi di violazione diretta non sono frequenti.

Si tratta di un delitto che può essere commesso unicamente da un Sacerdote che ha agito come confessore, anche nel caso in cui non abbia potuto impartire l'assoluzione sacramentale. Perché il delitto si compia è necessario che la violazione sia diretta, cioè che il confessore abbia rivelato in maniera dolosa un peccato ascoltato in confessione e l'identità del penitente che si è confessato. I due elementi devono coesistere contemporaneamente perché si possa parlare di violazione diretta. È chiaro che la pena è intimamente legata alla tutela dei fedeli e dei loro diritti, oltre che della santità del Sacramento della Riconciliazione, unico mezzo, attraverso il quale i fedeli ottengono, ordinariamente, il perdono dei loro peccati. Anche in tale ambito è importantissimo il ruolo del Vescovo nella formazione iniziale e permanente dei suoi sacerdoti, ricordando le norme universali della Chiesa, sia liturgico-sacramentali, sia morali e ribadendo in ogni occasione opportuna, l'assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale, che non ammette eccezioni, né dispense e che permane anche dopo la morte del penitente.

Il delitto di assoluzione del complice nel peccato contro la castità non è da confondere con la sollecitazione a peccare contro il sesto comandamento in Confessione. L'assoluzione del complice è un delitto gravissimo, che può essere commesso da chi agisce come confessore e "finge un'assoluzione" del penitente da un peccato contro la castità, che ambedue hanno commesso insieme. Tale assoluzione, eccetto che in pericolo di morte, è illecita e invalida. La Chiesa tutela, per mezzo della scomunica, la santità del sacramento della Penitenza e cerca

l'effettiva conversione dei peccatori. Se la assoluzione del complice in questa materia fosse valida, il peccato rischierebbe di convertirsi in tristissima *routine*.

Se in tale materia, si cade nel Foro esterno, la competenza allora è della Congregazione per la Dottrina della Fede; se si permane nel Foro interno, vi è l'esclusiva competenza della Penitenzieria Apostolica.

Oltre ai citati casi di **aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice** e di **ordinazione episcopale senza mandato** - che però ordinariamente sono delitti pubblici - è stato introdotto, di recente, il delitto di **attentata Ordinazione di un fedele di sesso femminile**, anche esso punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Come per gli altri delitti, esso è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede in Foro esterno, e alla Penitenzieria Apostolica in Foro interno. Nella scomunica incorrono sia il ministro coinvolto, sia coloro che tentano di ricevere l'Ordine sacro. L'ordinazione è comunque del tutto invalida.

I sacerdoti hanno il dovere di farsi carico personalmente dei ricorsi alla Penitenzieria, anche per la doverosa segretezza che questi richiedono. Ciascun sacerdote dovrebbe essere in grado di scrivere una normale e semplice lettera, contenente i dati fondamentali del delitto commesso, senza mai citare il penitente, e le circostanze nel quale esso è stato commesso, per permettere alla Penitenzieria di esprimere un giudizio medicinale adeguato e favorire, così, la piena riconciliazione del penitente.

La Penitenzieria ha anche competenza sui casi occulti di irregolarità nella ricezione dell'Ordine sacro o dell'esercizio di esso. Per esempio per i fedeli che abbiano compiuto il delitto di omicidio, o di aborto, prima di ricevere l'Ordine sacro, o abbiano cooperato direttamente e positivamente a tali crimini. È necessario che i direttori spirituali dei Seminari siano adeguatamente istruiti, al riguardo, sul modo

corretto di effettuare il ricorso in Foro interno. Infine la Penitenzieria ha competenza sulla dispensa, riduzione, o commutazione di oneri di Sante Messe che gravano sulle persone fisiche dei sacerdoti, mentre quelle gravanti su enti morali, sono trattate dalla Congregazione per il Clero.

Altre facoltà e competenze sono adeguatamente presentate sul sito del Tribunale.

Alla Penitenzieria sovente si ricorre, inoltre, per chiedere dei pareri su casi particolari che vengono esaminati collegialmente e ai quali non si manca di fornire risposta, ma ad una condizione, che si tratti non di dottrina in senso generale ma di casi specifici. La risposta è sempre e solo per quel caso specifico e, proprio per questo, non la si potrà pubblicare. Se si chiede di sciogliere un dubbio dottrinale in senso teorico allora si deve consultare la Congregazione per la Dottrina della Fede.

Come avete potuto notare la Penitenzieria Apostolica è un Tribunale tutto speciale. Classificando tale Dicastero della Curia Romana fra i Tribunali e, anzi, ponendolo al primo posto si è voluto attribuire un significato particolare, ricordandoci che la nostra vita – terrena e tanto più eterna – non è segnata dalla giustizia, ma dalla misericordia di Dio.